

**Al Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica**

MiTE@pec.mite.gov.it

Segreteria.Capogab@pec.minambiente.it

Alla Commissione Tecnica Verifica Impatto Ambientale

ctva@pec.minambiente.it

All'Organismo Indipendente di Valutazione

oiv@pec.minambiente.it

Direzione generale valutazioni ambientali

VA@pec.mite.gov.it

Al Ministero Cultura

udcm@pec.cultura.gov.it

**Soprintendenza Belle arti e paesaggio
per le Province di Salerno ed Avellino**

sabap-sa@pec.cultura.gov.it

Al Dirigente Autorità di Bacino

Distrettuale Appennino Meridionale

protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

All'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari

parcoregionaledeimontilattari@asmepec.it

All'Ente UNESCO

commissione.unesco@cert.esteri.it

Alla Regione Campania

urp@pec.regione.campania.it

All'Agenzia Campana per la mobilità, le infrastrutture e le reti

acam@pec.acam-campania.it

Al Comune di Minori

comune.minori@asmepec.it

Al Comune di Maiori

protocollo@pec.comune.maiori.sa.it

Al Soggetto Promotore

ANAS Spa

anas@postacert.stradeanas.it

anas.campania@postacert.stradeanas.it

in persona dei rispettivi rappresentanti *pro-tempore*

in persona dei responsabili p.t. degli assessorati e dei servizi tecnici competenti
in persona dei responsabili del procedimento amministrativo e
dei sub-procedimenti amministrativi attivati anche per pareri e valutazioni

**OGGETTO: PETIZIONE POPOLARE - ATTO di PARTECIPAZIONE CIVICA "GOVERNO APERTO" -
ISTANZA FORMALE E MESSA IN MORA - RICHIESTA DI PROVVEDIMENTI IN AUTOTUTELA -
PREAVVISO DI DANNO AMBIENTALE E PREAVVISO DI DANNO ERARIALE.**

**RIE: PROGETTO ANAS GALLERIA MAIORI-MINORI – LOCALITA' GROTTA ANNUNZIATA -
denominato: "Variante alla S.S. 163 in località Torre Mezzacapo tra gli abitati di Minori e Maiori".**

I sottoscritti cittadini dei Comuni di Maiori e Minori, solo negli ultimi anni, hanno appreso e principalmente tramite organi di stampa come l'area est del lungomare di Minori (e potenzialmente l'intero lungomare) e la zona sita in località San Francesco - al confine tra i Comuni di Maiori e Minori - siano interessate dal progetto di cui in oggetto che prevede la realizzazione di una galleria per bypassare l'attuale collegamento costituito dalla SS 163. Si tratta di due aree sensibili dal punto di vista paesaggistico, geologico ed archeologico, la cui protezione e salvaguardia deve rimanere obiettivo di assoluta priorità. In particolare:

A) La località San Francesco, nel Comune di Maiori, è caratterizzata - nella parte esterna - da un fronte roccia a strati particolarmente frastagliato e suggestivo che comprende la zona retrostante il Convento di San Francesco, la c.d. Grotta dell'Annunziata, il Castello Mezzacapo ed il villaggio alto di Torre, già oggetto della migliore tradizione dei pittori Costaioli.

Nella parte interna della Grotta dell'Annunziata sono presenti vestigia dell'omonima Chiesa rupestre del XIV secolo, un lago interno posto al livello del mare, formazioni calcaree plurisecolari di stalattiti e stalagmiti.

Peraltro, ancora oggi non si conoscono le effettive dimensioni né le possibili propaggini di cunicoli e passaggi della Grotta e del laghetto sottostante, per quanto a conoscenza mai oggetto di accertamento speleologico specializzato.

Sono inoltre evidenti in zona ulteriori forme morfologiche legate alla attività carsica (forme ipogee e epigee): oltre la Grotta dell'Annunziata o di San Francesco sono presenti anche la Grotta di Minori, il Grottone di Mezzocapo, la Grotta di San Bernardino, la Grotta delle Canne.

Recentemente una spedizione speleologica ha recuperato alla pubblica memoria la grotta c.d. delle Canne cui si accede direttamente dal mare. Detta riscoperta fa pensare ad un possibile collegamento carsico con la ben più nota "Grotta dell'Annunziata" e/o con le ulteriori evidenze presenti in loco, oltre che alla possibilità che detta località (per le caratteristiche orografiche della roccia) sia in gran parte caratterizzata da cunicoli e passaggi ancora inesplorati ed ulteriori possibili interferenze con il percorso dell'opera in progetto.

L'area *de quo* ed il relativo paesaggio come visibile dal lungomare di Maiori è soggetta a vincolo da parte del Ministero dei Beni ambientali e culturali, per "la straordinaria valenza di un ambito che il pittore

locale Luca Albino ha riproposto in varie sue tele mostrandocelo nella mirabile sintesi tra elementi naturali ed architettonici (la cinquecentesca torre Mezzacapo e la neogotica residenza del barone omonimo). La grotta, come tanti altri luoghi caratteristici della costiera, fa parte di un'immagine costruita per secoli da pittori, scrittori, viaggiatori, e costituisce perciò un elemento ineliminabile della nostra cultura e come tale va conservata integralmente [...] con l'imposizione di un vincolo sulla grotta che tuteli oltre che la morfologia naturale del luogo anche la testimonianza storica che in modo insospettabile essa contiene." (testuale relazione decreto vincolo 09.01.1990).

Proprio l'alterazione del paesaggio in quel tratto di costa, tra i più suggestivi dell'intera Costiera Amalfitana, che già nel 1990 risultava degradata rispetto la conformazione originaria, con la forte urbanizzazione del lungomare di Maiori, e anche con la antecedente costruzione della SS 163, comportò l'apposizione del vincolo.

Infatti *"Le recenti strutture realizzate all'esterno a protezione dell'acquedotto, la speculazione edilizia degli anni addietro, il piazzale antistante la grotta adibito ora a discarica abusiva di materiale proveniente da demolizioni, ora a parcheggio di autovetture, hanno alterato uno dei punti più suggestivi del litorale di Maiori, annullando quel magico rapporto di continuità tra il sito e il mare che già nel 1853 la costruzione della strada Amalfi-Maiori aveva inficiato. Il luogo viene così immiserito con interventi che ignorano la straordinaria valenza di un ambito che il pittore locale Luca Albino ha riproposto in varie sue tele mostrandocelo nella mirabile sintesi tra elementi naturali ed architettonici"* (testuale relazione storico-artistica allegata a decreto di vincolo del Ministero dei B.a.c. 09.01.1990 - Arch. M.A. De Cunzio e Arch. F. Serrettiello).

- Detta area è pertanto soggetta alla parte seconda e terza del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) essendo interessata da una serie di vincoli:

- a) **vincolo apposto dal competente Ministero** - Grotta dell'Annunziata - ai sensi dell'art 10 del D.Lgs. 42/2004 istituito con apposito - **Decreto del Ministero dei Beni Culturali del 9 gennaio 1990** ai sensi della L.1089/1939, comprensivo di *"planimetria catastale e relazione storico-artistica"*, il tutto iscritto *"nei Registri immobiliari con efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo"*;
- b) **DM 01.12.1961 (intero territorio Comune di Maiori)**
- c) **DM 08.10.1960 (intero territorio Comune di Minori)**
- d) **art. 136 D.Lgs. 42/2004 e smi (aree di notevole interesse pubblico, c.d. bellezze d'insieme).**

Il vincolo sottopone a tutela tutta l'area *de quo*, nella sua parte paesaggistica quale si ammira dalla spiaggia di Maiori nonché addirittura nella parte interna alla c.d. Grotta dell'Annunziata, in virtù delle peculiarità storiche, artistiche ed ambientali dell'intera zona e delle emergenze storico-ambientali-archeologiche ivi presenti.

In particolare, *"la grotta dell'Annunziata, uno dei luoghi più singolari della costiera amalfitana, nel quale si trovano felicemente congiunti l'interesse storico-artistico con quello naturalistico. Sulla destra dell'ingresso resta, quasi intatta, una parete con apertura ad arco al disopra del quale un affresco raffigura una scena di devozione, direttamente collegata alla realtà marinara del luogo. La stessa sacralità si ritrova in un'acquaforte del 1818 "Veduta della grotta di Maiori" di Franz Ludwig Catel, paesaggista, che in modo fantastico rappresenta la stessa grotta su ampio paesaggio irreale. Le antiche cronache locali. Riportate nel primo volume delle "Memorie storico-diplomatiche dell'antica città e*

Ducato di Amalfi” 1876-81, di Matteo Camera, riferiscono che la grotta e le sue acque all’interno si rivelarono per effetto di un terribile terremoto avvenuto il 3 gennaio 1117 che “... scoperse una grotta grandissima con acqua dentro”. L’ambiente interno, di eccezionale singolarità geologica per la presenza di stalattiti a cui si aggiunge un microclima caratterizzato da temperatura e umidità costante, è costituito da una sala imponente coperta da una volta alta circa 30 metri su uno specchio d’acqua dolciastra. Nel fondo del lago alcuni cunicoli non ancora esplorati rendono ancora più vivo l’interesse speleologico della grotta” (testuale relazione vincolo Ministero 1990).

Nelle aree de quo, la realizzazione della galleria in progetto modificherà irrimediabilmente l’assetto percettivo, scenico e panoramico dell’intero sistema paesaggistico e della c.d. “bellezza d’insieme”, che resterà fortemente alterato con la definitiva apertura della galleria dopo la fase di cantierizzazione delle opere. Ed a nulla valgono opere di mitigazione dell’opera, giacché la realizzazione di un “buco” di imbocco della galleria che in detta località (sovrapposto alle attuali visuali dell’emergenza paesaggistico-archeologico della Grotta e dell’intera zona sottoposta a tutela) modificherà **definitivamente ed irrimediabilmente il paesaggio e le caratteristiche ambientali, storiche ed artistiche della zona, in violazione dello stesso vincolo ministeriale e delle finalità che esso impone a tutela del sito.**

B) Stesso dicasi sul fronte mare di Minori dove il traforo costituirebbe un’inutile, artificiosa ed inaccettabile ferita nell’orografia del territorio.

L’area al termine del lungomare di Minori, sul lato est, ovvero lo spazio attualmente occupato da un’attrezzatura sportiva, dal punto di vista storico rappresenta l’antico luogo di spanditura della pasta allor quando Minori era uno dei centri più operosi nella sua produzione, pratica perdurata fino ai primi anni del secondo dopoguerra. L’incavo sotto il belvedere detto della “Mortella” e la protezione dai venti di levante, nonché la prolungata esposizione solare (non a caso il piazzale è ancora detto “La California”) fanno di quell’angolo un luogo delizioso per la sosta. Visti i grafici di progetto, si ritiene incomprensibile che questa area si trasformi, dunque, in una sorta di rampa stradale, ricavando a nord uno spazio residuale di nessuna utilità e qualità e costringendo ad una lunga ascesa i pedoni intenzionati a raggiungere l’attuale carreggiata. Tale modifica orografica sarebbe chiaramente visibile dal mare: l’andamento del terreno, così morbidamente disegnato dal tracciato borbonico, verrebbe violato da una innaturale sequenza di pareti di contenimento, l’ultima delle quali triangolare. Inoltre il disegno planimetrico in progetto denuncia anche un grave problema di sicurezza: le autovetture provenendo dal tunnel in discesa piomberebbero nel centro del residuo lungomare rappresentando un serio problema per gli attraversamenti pedonali. In tale caso, il traforo per motivi di sicurezza dovrebbe essere “accompagnato” da un ingresso/invito fuoriuscente dalla roccia che, per quanto possa essere “ammorbidito” e camuffato anche dal punto di vista materico, andrebbe a sfigurare il panorama inconfondibile della cittadina costiera, in particolare la vista del fronte mare rimasta incredibilmente pressoché intatta nonostante l’edificazione dell’ultimo secolo.

- ed infatti già l’attuale sviluppo della SS 163 fu oggetto delle critiche del Ministero vincolante il sito, per cui **“la speculazione edilizia degli anni addietro, il piazzale antistante la grotta adibito ora a discarica abusiva di materiale proveniente da demolizioni, ora a parcheggio di autovetture, hanno alterato uno dei punti più suggestivi**

del litorale di Maiori, annullando quel magico rapporto di continuità tra il sito e il mare che già nel 1853 la costruzione della strada Amalfi-Maiori aveva inficiato” e che il progetto in oggetto andrebbe in definitiva a perpetrare.

- Sul punto, da notizie di stampa i sottoscritti hanno appreso che recentemente l'attività di parcheggio e rimessaggio svolto in quell'area da oltre 25 anni è stato sottoposto a sequestro penale da parte del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Napoli e soggetta a revoca delle autorizzazioni amministrative per incompatibilità di dette attività con il citato vincolo ministeriale e l'incombente rischio idrogeologico. Infatti, lo “svolgimento dell'attività di rimessaggio barche e parcheggio privato ad uso pubblico di moto e autoveicoli comporta altresì un mutamento di destinazione d'uso rilevante con aumento del carico antropico in una zona caratterizzata da una condizione di pericolo da frana molto elevato, e le stesse sono state realizzate su area demaniale in assenza: 1) dei necessari titoli abilitativi previsti dal DPR 380/2001 e s.m.i.; 2) della preventiva autorizzazione ex artt. 21 e 146 del D. Lgs.42/04 e s.m.i., atteso che l'area interessata dalle opere de quibus è sottoposta alle disposizioni di tutela di cui alla Parte Seconda, Terza e Quarta del D. Lgs. 42/04 e ss. mm. e ii., per effetto dell'art. 142 lett. “f” del D. L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. e ii. e del Decreto Ministeriale del 9 gennaio 1990; 3) del preventivo nulla osta ai sensi dell'art. 13, co.1, della Legge 394/91, ricadendo l'area nella perimetrazione del Parco Regionale dei Monti Lattari...” (testuale **Determinazione del responsabile dell'area tecnica - urbanistica e demanio marittimo - Numero Area 50 del 19/05/2023 - Numero Generale 415 Comune di Maiori**).

Dal testo di detto atto si evince anche il parere della “competente Soprintendenza ABAP, ha ritenuto che “le varie opere realizzate senza titolo nelle aree e sui beni vincolati, per materiali e caratteristiche costruttive, non siano congruenti con le esigenze di tutela e abbiano alterato impropriamente spazi ed elementi architettonici sottoposti alla particolare disciplina della parte II del D.Lgs. 42/2004...” ed inoltre che “...dette opere siano fortemente lesive dell'immagine, del decoro e della conservazione stessa del Bene e ne impediscano di fatto la valorizzazione” e che “che agli atti... non risultano rilasciati titoli autorizzativi di nessun genere sui beni vincolati in questione” (testuale riferito da det. Cit., avvio del procedimento ai sensi dell'art 160, c. 1 del D.Lgs 42/2004 prot. n. 28138 del 22.12.2022).

– Peraltro, l'area *de quo* è inoltre soggetta ad ulteriori vincoli ambientali e protezioni speciali:

e) art. 142 co. 1 lettera a) D.Lgs. n. 42/2004 (i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare);

f) art. 142 co. 1 lettera a) D.Lgs. n. 42/2004 lett. f) (parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche i territori di protezione esterna dei parchi)

g) Parco Regionale dei Monti Lattari (EUAP0527) - zona B – Area di riserva generale orientata e di protezione (nell'area in cui si prevede la galleria) e nella zona C – Area di riserva di riqualificazione dei centri abitati, di protezione e di sviluppo economico e sociale, per il tratto previsto all'aperto. Secondo quanto indicato dalle Misure di salvaguardia del Parco, approvate con DPGR n.781 del 13 novembre 2003 “è vietato, ad eccezione delle zone C [...] aprire nuove strade, ferrovie, impianti a fune [...]”. Poiché i tratti in roccia oggetto del

traforo da realizzarsi ricadono nell'area B e solo gli imbocchi della galleria si trovano al limite dell'area C, si può ragionevolmente considerare che il progetto in esame non sia conforme a quanto indicato dalla pianificazione;

h) Sito Unesco Costiera amalfitana Codice IT 830;

In merito a tale classificazione si rammenta che la costa d'Amalfi, dal 1997, ha il privilegio di appartenere ai 58 luoghi ai quali, in Italia, l'UNESCO ha riconosciuto il titolo di «Patrimonio dell'umanità». Tra i criteri di scelta vi è quello dell'«integrità». Nel paragrafo dedicato, si legge: «Le minacce identificate per l'area includono la pressione ambientale e disastri naturali come frane e terremoti, nonché la pressione di un'intensa visita turistica in alcune aree urbane, in particolare a causa del traffico veicolare». L'apertura di una galleria per agevolare il transito e incentivare l'arrivo di un numero crescente di autovetture è dunque assolutamente in contrasto con i criteri che hanno consentito l'attribuzione del titolo di cui sopra alla costa d'Amalfi.

i) Sito Natura 2000 - ZSC denominata "Valloni della Costiera Amalfitana" identificata dal codice IT8050 e relativo D.G.R. della Campania n. 795/2017.

Il sito è interessato da vegetazione peculiare e relativi habitat faunistici migratori associati.

Sotto tale profilo – a prescindere dallo sviluppo in roccia dei lavori – **va segnalato che le emissioni di rumori, vibrazioni, gas, fumi e polveri derivanti dalle lavorazioni in oggetto dovevano suggerire una "valutazione appropriata" dell'impatto del cantiere sugli habitat** di flora che gli habitat di specie e di fauna di interesse conservazionistico presenti nel medesimo Vallone.

l) PUT Sorrentino-Amalfitano, area classificata: zona 1b (tutela ambientale naturale 2 grado); zona 6 (urbanizzazione satura, per il Comune di Maiori); zona 2 (tutela degli antichi insediamenti accentrati per il Comune di Minori);

m) sussiste inoltre **rischio archeologico per la presenza accertata** di evidenze archeologiche rappresentate dalla **Chiesa dell'Annunziata** sita all'interno della omonima Grotta che da essa assume il nome.

– **SOTTO IL PROFILO IDROGEOLOGICO** l'area *de quo* è soggetta a:

a) **vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;**

b) **classificazione P4/R4** a pericolosità molto elevata. In tale contesto **la morfologia dell'area e le caratteristiche litologiche degli affioramenti inducono ad ipotizzare** possibili frane di crollo e ribaltamento che, innescandosi nelle aree altimetricamente più elevate, potrebbero interessare, con blocchi di diverse dimensioni, la base dei versanti del promontorio. **Le norme del PSAI in ogni caso non riconoscono la sussistenza nell'area di una presenza antropica stabile e, quindi, attribuisce una consequenziale condizione di rischio da frana che non consente l'incremento del carico antropico;**

c) **l'area de quo inoltre rappresenta un complesso carbonatico e dolomitico** che si sviluppa, allungato in direzione N-S, a monte del promontorio, che da forma ad una serie di falde sotterranee (l'area di maggiore interesse il laghetto all'interno della grotta carsica dell'Annunziata; ma si considerino anche pozzi e falde sospese a monte del convento di San Francesco e tuttora visibile una sorgente che drena, presumibilmente, una delle numerose falde sospese ed idraulicamente isolate all'interno del complesso carbonatico e di cui non

si ha ancora compiuta conoscenza sotto il profilo scientifico). Al riguardo, si consideri che recenti scavi (propedeutici alla verifica delle condizioni di fattibilità del progetto) hanno prodotto **gravissime infiltrazioni nelle abitazioni del villaggio di Torre** evidenziando falde sospese perfino in quota e di cui non si ha alcuna conoscenza delle effettive dimensioni e ripercussioni in caso di "rottura".

* * *

- è inoltre evidente che i trafori di accesso nell'area ad est del lungomare di Minori e proprio a fianco alla Grotta dell'Annunziata e comunque entro l'area soggetta al relativo vincolo del Ministero:

a) rischiano di arrecare **gravissimo pericolo di frana** – lungo l'intero versante roccioso che ora si affaccia sulla SS 163, nonché sia nella parte interna che esterna alla Grotta - già oggetto di classificazione a vincolo idrogeologico, anche in considerazione della natura geologica delle rocce e della natura carsica del sito;

c) rischiano di arrecare **gravissimo pregiudizio alla stessa Grotta dell'Annunziata** ed al laghetto interno - di cui non si conoscono le effettive dimensioni – nonché **all'omonima Chiesa rupestre** del XIV secolo – il tutto **sottoposto a vincolo ambientale ed idrogeologico**;

d) rischiano di arrecare ulteriore **pregiudizio al sovrastante villaggio di Torre** ed alle relative abitazioni. Si consideri a riguardo che recenti scavi (propedeutici alla verifica delle condizioni di fattibilità del progetto) hanno prodotto **gravissime infiltrazioni nelle abitazioni del villaggio**

Sul punto si considerino i fatti accaduti a Salerno dopo l'avvio dei **lavori di escavo delle c.d. gallerie di Porta Ovest, verosimilmente possibile concausa di ripetute frane sulla statale, pericoli ai ponti autostradali ed improvviso scoppio di falda acquifera ed ancora oggi sospesi per verifiche strutturali.**

* * *

- Detto progetto è stato presentato alla stampa come funzionale alla soluzione dei problemi del traffico in Costiera amalfitana, nel tratto Maiori-Minori;

- in realtà, lo stesso progetto rileva che detta galleria, del costo di circa 20 milioni di euro, comporterà una riduzione di circa 30 secondi nel tempo di percorrenza di quel tratto di strada;

- anzi, la riduzione del tratto di strada in questione rischia di "trasferire" sui lungomari di Maiori e di Minori – se non addirittura in galleria - la fila di veicoli – e relative esalazioni venefiche - che si produce in località Torricella durante i periodi di maggiore traffico;

- pertanto, i "costi" paesaggistici (sotto il profilo ambientale, storico, artistico ed archeologico) ed idrogeologici per l'intera area non risultano proporzionati al "beneficio" sui tempi di percorrenza e riduzione del traffico anzi rischiando di arrecare ulteriore nocimento alle condizioni di vivibilità e salubrità dei relativi centri abitati, con connesso pericolo ambientale e per la salute dei cittadini di Maiori e Minori;

- Inoltre non si è tenuto conto che con la sola installazione delle aree di cantiere, 3000 mq tra il lungomare di Minori e il porto di Maiori, queste verranno occupate per essere destinate alle lavorazioni ed alle attrezzature di cantiere (serbatoi, uffici, container, bagni chimici...) per un numero imprecisato di anni, con inestimabili danni di immagine ed incalcolabili perdite economiche per tutte le attività imprenditoriali e

turistiche. L'esecuzione dei lavori, inoltre, graverà sul già deficitario sistema di trasporto costiero, procurando disagi per pendolari e studenti.

– Infine, come già precedentemente segnalato, non si conoscono gli effetti sulla salute degli abitanti derivanti dall'estrazione di milioni di metri cubi di roccia, con la produzione incessante di polveri sottili e con la possibilità della dispersione nell'ambiente di materiale tossico, potenzialmente cancerogeno. Effetti finora completamente ignorate e di incalcolabile danno sociale.

– in realtà, detto progetto risulterebbe di fatto funzionale ad un unico risultato apprezzabile dal punto di vista ambientale e di vivibilità (**rappresentato da una nuova passeggiata tra Maiori e Minori sulla sede dell'attuale statale**).

Risultato che può essere realizzato facilmente tramite diverse soluzioni progettuali (**vedasi al riguardo la soluzione progettuale approvata per il tratto pedonale Atrani-Castiglione**) anziché un progetto ad altissimo impatto, invasivo e pericoloso dal punto di vista ambientale, idrogeologico oltre che per la vivibilità dei luoghi e la salute dei cittadini. A questo si aggiungano le considerazioni che qualsiasi intervento relativo alla mobilità in un territorio così fragile non può sottrarsi dal prevedere un sistema di spostamento a basso impatto ambientale, che favorisca la manutenzione del territorio e non la sua violazione. Inoltre, si tenga presente, che per la costa d'Amalfi è stato già approvato il progetto per istituire una ZTL territoriale. La futura limitazione dell'accesso delle vetture private cancella di fatto le motivazioni che furono la premessa, formulata nel 2019, per la realizzazione della galleria in oggetto, attestandolo come un intervento anacronistico e del tutto inutile.

* * *

“La funzione di tutela del paesaggio è estranea a ogni forma di attenuazione determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione; tale regola essenziale di tecnicità e di concretezza, per cui il giudizio di compatibilità dev'essere, appunto, “tecnico” e “proprio” del caso concreto, applica il principio fondamentale dell'art. 9 Cost., il quale consente di fare eccezione anche a regole di semplificazione a effetti sostanziali altrimenti praticabili; anche laddove, cioè, il legislatore abbia scelto una speciale concentrazione procedimentale, come quella che si attua con il sistema della conferenza dei servizi, essa non comporta comunque un'attenuazione della rilevanza della tutela paesaggistica perché questa si fonda su un espresso principio fondamentale costituzionale” (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 29 marzo 2021, n. 2633);

- *“il parere di compatibilità paesaggistica costituisce un atto endoprocedimentale emanato nell'ambito di quella sequenza di atti ed attività preordinata al rilascio del provvedimento di autorizzazione paesaggistica (o del suo diniego). Le valutazioni espresse sono finalizzate, dunque, all'apprezzamento dei profili di tutela paesaggistica che si consolideranno, all'esito del procedimento, nel provvedimento di autorizzazione o di diniego di autorizzazione paesaggistica;*

- *nonostante il decorso del termine per l'espressione del parere vincolante ai sensi dell'art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004 da parte della Soprintendenza, non può escludersi in radice la possibilità per l'organo statale di rendere comunque un parere in ordine alla compatibilità paesaggistica dell'intervento, fermo restando che, nei casi in cui vi sia stato il*

superamento del termine, il parere perde il suo carattere di vincolatività e deve essere autonomamente e motivatamente valutato dall'amministrazione deputata all'adozione dell'atto autorizzatorio finale;

- nel procedimento in cui la Soprintendenza reca le proprie valutazioni di compatibilità paesaggistica, la stessa può formulare le valutazioni di merito, di cui deve tenere conto l'autorità competente ad emanare il provvedimento finale.

- da tali considerazioni deriva che l'opzione zero può e deve essere consentita. Opzione zero per cui, nel caso in cui il vincolo non sia di inedificabilità assoluta, l'Autorità preposta al vincolo deve valutare se la realizzazione del manufatto assicuri la tutela del vincolo ed in caso contrario non può far altro che procedere al diniego dell'autorizzazione (opzione zero);

- con particolare riferimento alla tutela del paesaggio, è ammesso che nel caso in cui si fronteggino opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall'organo istituzionalmente investito della competenza ad adottare decisioni collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell'interessato. In quest'ultimo caso, non si tratta di garantire all'Amministrazione un privilegio di insindacabilità (che sarebbe contrastante con il principio del giusto processo), ma di dare seguito, sul piano del processo, alla scelta legislativa di non disciplinare il conflitto di interessi ma di apprestare solo i modi e i procedimenti per la sua risoluzione.

A differenza delle scelte politico-amministrative (c.d. «discrezionalità amministrativa»), nel caso di valutazioni dei fatti complessi richiedenti particolari competenze (c.d. «discrezionalità tecnica»), difettando parametri normativi a priori che possano fungere da premessa del ragionamento sillogistico, il giudice non "deduce" ma "valuta" se la decisione pubblica rientri o meno nella (ristretta) gamma delle risposte maggiormente plausibili e convincenti alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli altri elementi del caso concreto" (Cfr., **CONSIGLIO DI STATO, 21 marzo 2023, n. 2836**).

* * *

Peraltro, la giurisprudenza amministrativa è pacifica nell'insegnare che "si appalesa certamente imprescindibile la presenza dei Comuni alla luce dell'indirizzo espresso dal giudice delle leggi che ha sempre posto in rilievo la centralità delle competenze comunali in ordine al servizio idrico sia per ragioni storico-normative sia per l'evidente essenzialità delle comunità stabilite nei territori comunali, trattandosi invero di funzioni fondamentali degli enti locali" (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 15/05/2019, n. 2580).

I Comuni di Minori e di Maiori – per quanto a conoscenza - non hanno adempiuto le funzioni proprie di tutela e gestione del territorio comunale, non rispettando nei fatti il principio di rappresentatività della **collettività locale, titolare del diritto al paesaggio sul proprio territorio; ed in particolare il Comune di Maiori - soprattutto in quel tratto di Costa visibile dal lungomare quale "immagine costruita per secoli da pittori, scrittori, viaggiatori, e costituisce perciò un elemento ineliminabile della nostra cultura e come tale va conservata integralmente [...] che tuteli oltre che la morfologia naturale del luogo anche la testimonianza storica che in modo insospettabile essa contiene"**.

Ma l'ipotesi progettuale ANAS – già oggetto di gara di appalto integrato - non risulta approvata dal Comune di Maiori e dai suoi organi che sono **i titolari della gestione del territorio dei cittadini di Maiori e della tutela del paesaggio** di quel tratto di Costa già **oggetto dei plurimi vincoli di Legge**. La stessa commissione paesaggistica comunale non ha mai dato un assenso favorevole.

In ogni caso – per quanto a conoscenza - non risulta attivato né comunque adeguatamente pubblicizzato alcun procedimento di partecipazione e/o consultazione della collettività locale (titolare del diritto al paesaggio ed all'ambiente sul proprio territorio soprattutto in quel tratto di Costiera) a processi partecipativi aperti ed inclusivi, al fine di migliorare la qualità, la trasparenza e l'efficacia delle decisioni pubbliche ed il governo del territorio, soprattutto in ordine alla realizzazione di un'opera a così alto impatto ambientale e culturale tale da stravolgere per sempre il paesaggio, l'ambiente e l'immagine stessa dei luoghi nel Mondo.

* * *

I sottoscritti, infine, palesano la possibilità che si stia configurando danno erariale ai danni della collettività per il continuo e progressivo incremento dei prezzi relativi al costo dell'opera. La prima convenzione tra l'ACaMIR e l'ANAS, nel Marzo del 2018 veniva stipulata sulla base di un importo di 8,9 mln di euro. Somma che raddoppiava già l'anno seguente, raggiungendo € 17.233.407,79. Incrementando nel 2021 fino a € 19,5 mln di euro ed infine, con l'aggiornamento dell'importo lavori al prezzario per l'annualità 2022 adeguata a € 23.195.093,92. Un rialzo del costo ben spiegata dalla circostanza che il contratto seguente al bando di gara del dicembre 2022 è stato inoltre stipulato grazie al provvidenziale DL 152/21 tramite il quale diventava possibile appaltare le opere finanziate con FSC sulla base del solo progetto di fattibilità tecnico-economica (in assenza quindi di progetto definitivo) onde accelerare le tempistiche incompatibili tra le previsioni di appalto e il raggiungimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante. Un approccio in tal senso prefigura un sicuro lievitare dei costi apportatore di sicuro danno erariale a spese della collettività.

* * *

Tanto premesso e considerato lo scrivente Comitato, cittadini di Maiori e Minori, come in atti, espressamente

CHIEDONO ED INVITANO

gli Enti in indirizzo, in persona dei relativi rappresentanti pro-tempore, nonché dei responsabili p.t. dei relativi assessorati, servizi tecnici competenti e dei procedimenti, ognuno per quanto di rispettiva competenza, a:

- 1) **ordinare la immediata sospensione del contratto di gara indetto di cui in riferimento;**
- 2) **provvedere alla sospensione di ogni eventuale ulteriore procedura amministrativa, non conosciuta, in atto;**
- 3) **denegare i competenti pareri di Legge, qualora richiesti, in ossequio ai plurimi vincoli ambientali, storico, artistici ed idrogeologici sussistenti sull'area ed all'irrimediabile alterazione del paesaggio e/o delle emergenze ambientali, culturali, artistiche, archeologiche conseguenti alla realizzazione delle opere ed ai connessi rischi di pericolo ambientale ed idrogeologico;**
- 4) **valutare ipotesi progettuali alternative per una passeggiata panoramica Maiori-Minori, in continuità con la soluzione Atrani-Castiglione ovvero ulteriore soluzione fattibile alla luce della tecnica ingegneristica e compatibile con lo stato dei luoghi;**
- 5) **di attivare procedimenti di coinvolgimento della collettività al fine della condivisione della scelta progettuale.**

La presente richiesta riveste carattere di urgenza. Con costituzione di messa in mora ed ogni più ampia riserva in ordine ad azioni e danni.

La presente a valere anche quale preavviso di danni patiti e patendi dalla collettività sia sotto il profilo ambientale che erariale.

Con ogni più ampia riserva.